

Torino, lì 4/09/2017

Prot. n. 8496

AI SOGGETTI INTERESSATI

Oggetto: Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di microinfusori per insulina, di sistemi di monitoraggio in continuo e del relativo materiale di consumo per pazienti diabetici e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta (gara 51/2017)

CHIARIMENTI

(aggiornato al 4/09/2017)

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro di **parte delle richieste di chiarimenti pervenute**, si osserva quanto segue:

DOMANDA 1 (27/07/2017)

Con la presente si avvisa di un refuso all'interno del Capitolato Tecnico per ciò che concerne i dispositivi rientranti nel lotto 4.

A pag. 9/27 all'interno del paragrafo "6.1.1 Configurazione minima per ogni lotto" al capoverso "Trasmettitori (Valido per i lotti 2 e 4)" si indica una durata minima del trasmettitore pari ad almeno 6 mesi, mentre a pag. 14/27 all'interno del paragrafo "6.3.4 Lotto n.4: Sistema di monitoraggio glicemico in continuo con sensore" si fa riferimento ad una durata minima del trasmettitore di 3 mesi.

Sicché le peculiarità descritte in capitolato distinguono un determinato dispositivo il cui trasmettitore ha durata di 3 mesi, si ritiene che a pagina 9/27 vi sia un errore e si considera la descrizione fornita nel paragrafo 6.3.4.

RISPOSTA 1

Si conferma il refuso a pagina 9/27. La durata minima dei trasmettitori del Lotto 4 è pari a 3 mesi.

DOMANDA 2 (27/07/2017)

In relazione agli importi base d'asta relativi ai lotti: 1, 2, 4 e al numero di pazienti presunti indicati nella documentazione di gara, si evince che il costo annuo per ogni paziente, in ognuno dei lotti di cui sopra, risulterebbe particolarmente difforme rispetto ai costi medi annui per paziente, sia riferiti alla Regione Piemonte, che alla media nazionale.

Si chiede di poter avere maggiori dettagli su come sono stati calcolati tali importi.

RISPOSTA 2

I prezzi a base di gara sono stati calcolati tenendo conto di un importo fisso a copertura dei costi dell'apparecchiatura nonché di un costo annuo a paziente a copertura dei costi del materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento del sistema per un paziente in un anno.

DOMANDA 3 (27/07/2017)

con la presente,[...], si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a) i quantitativi stimati si intendono su base annuale o biennale? questa perplessità nasce da un refuso, ovvero a pagina 4 del Disciplinare di Gara sono riportati i quantitativi biennali, mentre a pagina 5 del Capitolato Tecnico i quantitativi massimi annuali e le cifre stimate sono identiche.*
- b) si domanda per quale motivo la formula del VEC a pagina 34 del Disciplinare di gara sia calcolato su un periodo di terapia di 8 anni? Infatti, moltiplicando per 4 il materiale di consumo (anni di terapia) e ulteriormente per 2 si ha un valore pari a 8 anni di terapia e non per un periodo biennale come la durata della gara.
Inoltre, se il VEC è il parametro base per l'aggiudicazione, in quale modo questa tiene conto del parametro qualitativo? Ovvero, la formula quantitativa a pag. 34 e la formula qualitativa a pag. 22 del Disciplinare di Gara in che modo si conciliano con il VEC che determina il parametro di aggiudicazione?*

RISPOSTA 3

- a) I quantitativi stimati si intendono su base annuale; per mero refuso il disciplinare riporta un riferimento errato.
Anziché “QUANTITATIVI BIENNALI PRESUNTI” leggesi “QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI”.
- b) I coefficienti $V(a)_i$, per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa sono determinati attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = 30 * (A_i / A_{max})^\alpha$$

ove:


$V(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

30 = valore ponderale attribuito all'elemento

A_i = valore (ribasso percentuale) dell'offerta del concorrente i-esimo

A_{max} = valore (ribasso percentuale) massimo dei valori (ribassi percentuali) delle offerte dei concorrenti.

α = coefficiente pari a 0,5.



Il parametro base per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente quantitativa dell'offerta (A), mediante la formula sopra riportata, è il Valore Economico Complessivo (VEC) espresso come ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo biennale previsto a base d'asta di ciascun singolo lotto.

Il VEC sarà individuato mediante la seguente formula:

$$[(Pa + 4*PPaz/anno)* N]* 2$$

Dove:

Pa = Prezzo unitario offerto per un'apparecchiatura o per il sistema di infusione completi (nella configurazione offerta e caratteristiche tecnico-funzionali specificate nel capitolato tecnico)

4 = numero anni di terapia insulinica ad un singolo paziente.

PPaz/anno = costo annuale per la fornitura dei materiali consumabili utilizzati durante un anno per la somministrazione della terapia insulinica ad un singolo paziente.

N = numero nuovi pazienti annui stimati per ciascun singolo lotto.

2 = numero di annualità contrattuali.

DOMANDA 4

In merito a quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Tecnico (funzionamento dell'Accordo Quadro) con la presente siamo a chiedere conferma dell'effettiva ed oggettiva applicazione del "criterio dell'appropriatezza terapeutica-assistenziale" così come esplicitamente previsto.

Segnaliamo come per i dispositivi per diabete trova giusta applicazione la L. 115/1987 ("Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito") con la quale all'art. 3 viene delegata ai servizi di diabetologia (pertanto ai medici) il controllo e la specifica prescrizione dei dispositivi atti a "migliorare le modalità di diagnosi e di cura", da cui deriva come la prassi ad oggi in uso sia quella di avere sempre dei "giustificativi esaurientemente documentati e formalizzati dai medici prescrittori" (così come previsto dall'art. 4 del Capitolato Tecnico).

Tale ratio si sposa perfettamente con il concetto di "appropriatezza": a tal proposito corre l'obbligo richiamare una pubblicazione del "Ministero della Salute" (n.d.r. "Manuale di formazione per il governo clinico: Appropriatezza" – Luglio 2012). A pag. 5 così si riporta: "Il concetto di appropriatezza che si è andato sviluppando nell'ambito dei servizi e dell'assistenza sanitaria trova ovvie radici in questi significati; in termini più specifici, una cura può considerarsi appropriata quando sia associata a un beneficio netto o, più precisamente, quando è in grado di massimizzare il beneficio e minimizzare il rischio al quale un paziente va incontro quando accede a determinate prestazioni o servizi".

Pertanto, nel caso specifico dell'Accordo Quadro, se da un lato risulta comprensibile la volontà di prediligere l'uso dei dispositivi offerti dall'Operatore Economico risultato avere il miglior rapporto prezzo – qualità (primo classificato), dall'altro non riusciamo a comprendere come in seconda istanza venga riconosciuta la deroga all'acquisto del dispositivo dal primo in graduatoria solo "in via del tutto eccezionale".

Questa dicitura, in senso letterale, sembrerebbe essere in aperta contraddizione e limitante della ratio dell'appropriatezza terapeutica così come sopra definita.

Pertanto siamo a chiedere conferma che la dicitura riportata "in via del tutto eccezionale" sia da interpretarsi come mero sinonimo di "in via subordinata".

Questo in piena ottemperanza del criterio dell'appropriatezza terapeutica che sta alla base della modalità di funzionamento dell'accordo quadro".

RISPOSTA 4

Si conferma.

DOMANDA 5

a) *NEL DISCIPLINARE DI GARA A PAGINA 20 E A PAG 35 VIENE RIPORTATO:*

*- il valore economico complessivo che non dovrà superare, **pena esclusione**, l'importo complessivo biennale previsto a base d'asta per ciascun lotto (VEC)*

*-Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte economiche complessive **pari o in aumento** rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta o parziali, plurime, condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.*

*-Il Valore Economico Complessivo (VEC) non dovrà superare, **pena esclusione**, l'importo complessivo biennale previsto a base d'asta per ciascun lotto.*

A QUALE DELLE DUE INDICAZIONI CI SI DEVE ATTENERE?

b) *LA FORMULA PER IL CALCOLO DEL LOTTO MOLTIPLICA PER DUE IL VALORE DEL MICROINFUSORE E PER 8 IL VALORE DEL MATERIALE DI CONSUMO (F3+4*F19)*C25*2*

F3= VALORE MICROINFUSORE CHE RISULTEREBBE QUINDI DOPPIO

F19= VALORE ANNUALE MATERIALE DI CONSUMO CHE VIENE MOLTIPLICATO PRIMA PER 4 E POI NUOVAMENTE PER 2, QUINDI PER 8

QUALE E' LA MOTIVAZIONE?

c) *In considerazione dei chiarimenti sopra richiesti, della complessità e dell'importanza della procedura in oggetto e della concomitanza con il periodo di ferie, si chiede di valutare la possibilità di prorogare i termini di presentazione delle offerte.*

RISPOSTA 5

a) Per mero refuso è stato indicato nel Disciplinare di gara che non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte economiche complessive **pari** rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta

Si precisa che non saranno ammesse, **pena l'esclusione**, offerte economiche complessive **in aumento** rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta o parziali, plurime, condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

b) I coefficienti **V(a)i**, per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa sono determinati attraverso la seguente formula:

$$V(a)i, = 30 * (Ai / Amax)^\alpha$$

ove:

V(a)i, = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

30 = valore ponderale attribuito all'elemento

Ai= valore (ribasso percentuale) dell'offerta del concorrente i-esimo

Amax = valore (ribasso percentuale) massimo dei valori (ribassi percentuali) delle offerte dei concorrenti.

α = coefficiente pari a 0,5.



Il parametro base per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente quantitativa dell'offerta (A), mediante la formula sopra riportata, è il Valore Economico Complessivo (VEC) espresso come ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo biennale previsto a base d'asta di ciascun singolo lotto

Il VEC sarà individuato mediante la seguente formula:

$$[(Pa + 4*PPaz/anno)* N]* 2$$

Dove:

Pa = Prezzo unitario offerto per un'apparecchiatura o per il sistema di infusione completi (nella configurazione offerta e caratteristiche tecnico-funzionali specificate nel capitolato tecnico)

4 = numero anni di terapia insulinica ad un singolo paziente.

PPaz/anno = costo annuale per la fornitura dei materiali consumabili utilizzati durante un anno per la somministrazione della terapia insulinica ad un singolo paziente.

N = numero nuovi pazienti annui stimati per ciascun singolo lotto.

2 = numero di annualità contrattuali.

- c) Si rimanda all'avviso di proroga dei termini pubblicato sul sito di SCR Piemonte S.p.A. in data 29 agosto 2017.

DOMANDA 6

Al paragrafo 25) GARANZIE del Disciplinare di Gara (Pag. 38) è indicato che gli operatori economici individuati come aggiudicatari di ciascun lotto "dovranno prestare a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione". Siccome si tratta di un accordo quadro in cui verranno individuati un massimo di 3 operatori aggiudicatari a lotto, si chiede se il 10% del valore del lotto da costituire come garanzia definitiva sia dunque da ripartire tra gli aggiudicatari del lotto medesimo? In caso affermativo, quali sarebbero gli eventuali parametri di ripartizione dell'onere della garanzia?

RISPOSTA 6

La garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione dovrà essere prestata da tutti gli aggiudicatari.

Sarà onere della Stazione Appaltante monitorare nel corso della Convenzione i reali consumi ed eventualmente procedere allo svincolo di quota parte delle garanzie prestate.

DOMANDA 7

Pag. 18 di 41 del Disciplinare di Gara Paragrafo 18 "Offerta Tecnica" si riporta che "La documentazione tecnica prodotta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente." Si devono dunque siglare tutti i documenti in ogni loro singola pagina facenti parte dell'offerta tecnica, comprese le schede tecniche, i manuali, i certificati, ecc.? Oppure è sufficiente far produrre al rappresentante legale una dichiarazione secondo il DPR 445/2000 in cui si attesta l'elenco della documentazione presentata?



RISPOSTA 7

È necessario che ciascuno degli elaborati prodotti sia sottoscritto in calce dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente; non è richiesta la sigla in ogni singola pagina.

DOMANDA 8

Si chiede di chiarire se il ribasso percentuale calcolato nel Modello B Tabella Offerta Economica Lotti 1-2-3-4 (formula già preimpostata) è da intendersi quale A_i = valore (ribasso percentuale) dell'offerta del concorrente i-esimo utilizzato, nella formula di attribuzione del punteggio concernente gli elementi quantitativi (pag. 34 del disciplinare di gara).

Se sì, si segnala che la formula attribuirebbe un punteggio pari a 30 all'offerta migliore ed erroneamente superiore a 30 per offerte peggiorative.

Si chiede quindi di confermare quale valore sarà utilizzato nella formula di attribuzione del punteggio concernente gli elementi quantitativi o di correggere la suddetta formula.

RISPOSTA 8

Si conferma che il ribasso percentuale calcolato nel Modello B Tabella Offerta Economica Lotti 1-2-3-4 è da intendersi quale A_i = valore (ribasso percentuale) dell'offerta del concorrente i-esimo utilizzato, nella formula di attribuzione del punteggio concernente gli elementi quantitativi.

Il Modello B Tabella Offerta Economica Lotti 1-2-3-4 contiene un refuso nella formula impostata per il calcolo ribasso % rispetto all'importo complessivo biennale previsto a base d'asta espresso in cifre.

Si provvede contestualmente a sostituire il file fornito nella modulistica di gara.

DOMANDA 9

a) *si chiede un sollecito al riscontro data l'importanza della tematica e le tempistiche da considerare per l'emissione della fidejussione. Si riporta integralmente il testo della richiesta di chiarimento:*

- al paragrafo 25) GARANZIE del Disciplinare di Gara (Pag. 38) è indicato che gli operatori economici individuati come aggiudicatari di ciascun lotto "dovranno prestare a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione". Siccome si tratta di un accordo quadro in cui verranno individuati un massimo di 3 operatori aggiudicatari a lotto, si chiede se il 10% del valore del lotto da costituire come garanzia definitiva sia dunque da ripartire tra gli aggiudicatari del lotto medesimo? In caso affermativo, quali sarebbero gli eventuali parametri di ripartizione dell'onere della garanzia?

b) *Inoltre, si coglie l'occasione della mail per puntualizzare che i prezzi inseriti in offerta, in particolare per i sensori utili alla misurazione in continuo della glicemia del Lotto 4, sono da intendersi riferiti a singolo sensore. Tale nota è doverosa dal momento che sono confezionati in scatole da n. 4 sensori e il codice del prodotto si riferisce alla confezione da 4, tuttavia per non modificare le formule nel Modello da voi allegato per la compilazione dell'offerta, si è inserito il prezzo riferito al singolo sensore.*

RISPOSTA 9

a) Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 6.



b) Si conferma la correttezza di quanto da Voi prospettato.

Seguirà la pubblicazione delle restanti richieste di chiarimento di carattere tecnico – economico.

Il responsabile del procedimento

Dott. Ing. Adriano LELI

(firmato in originale)

- SCR